



Circolare n.20 A.S.25/26

I.C.S. - "SANDRO PERTINI"-VERNIO
Prot. 0008703 del 17/10/2025
VII (Uscita)

**AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AI GENITORI
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB
AGLI ATTI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs. n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

CONSIDERATO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/1992 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il decreto legislativo n. 62 del 2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

VISTA la nota prot. 1921 del 24 ottobre 2024, concernente la nuova terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024;

DECRETA

Articolo 1. Istituzione e componenti del GLO

1. Per ogni alunno/a dell'I.C. "Sandro Pertini", certificato/a ai sensi della L. 104/1992, è istituito il singolo Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione (di seguito in sigla "GLO").
2. Il GLO è composto:
 - dal Dirigente scolastico Dott.ssa Marcella Panariello
 - dai Docenti contitolari del Team ovvero dai Docenti membri del Consiglio di classe dell'alunno/a certificato ai sensi della L. 104/1992;
 - dai soggetti esercenti la potestà genitoriale;
 - dagli specialisti dell'ASL;
 - dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno;
3. Il GLO così composto resta in carica per l'anno scolastico corrente. Su invito formale del Dirigente scolastico, ai singoli incontri del GLO, o per l'intera durata degli stessi ovvero limitatamente ad alcuni argomenti riportati all'ordine del giorno, possono partecipare ai lavori del GLO, previa acquisizione da parte della Dirigente Scolastica o di un docente all'uopo delegato dell'autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori, altre figure professionali esterne all'istituzione scolastica, il cui apporto sia ritenuto utile ai fini dei lavori del Gruppo;
4. In caso di impossibilità del Dirigente scolastico, l'incontro è presieduto da un suo delegato, ordinariamente individuato nel Docente Coordinatore di Classe.

Articolo 2. Compiti, tempi, modalità di funzionamento, accesso alla documentazione

1. Il GLO, tenuto conto del Profilo di Funzionamento, assolve ai seguenti compiti:

1. elaborare e approvare, ovvero condividere, il PEI (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 182/2020;
2. riunirsi:
 1. entro il 31 ottobre, di norma, per l'elaborazione e la sottoscrizione del PEI;
 2. nel periodo compreso fra novembre e aprile per eventuali modifiche e/o integrazioni del PEI;
 3. entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per la definizione del fabbisogno delle risorse professionali e per l'assistenza per l'anno scolastico successivo.
2. Gli incontri del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario extracurricolare, ovvero in ore non coincidenti con le attività didattiche ed educative. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
3. La convocazione del GLO avviene con congruo anticipo (non meno di 7 giorni) tramite comunicazione scritta inviata dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, ordinariamente il Docente di sostegno, a tutti i componenti riportati all'articolo 1.
4. Nel corso di ciascuna riunione del GLO viene redatto apposito verbale, conforme alla modulistica predisposta dall'Istituto, che dovrà riportare, per esteso, i nominativi e i ruoli ricoperti da tutti i membri partecipanti alla riunione. In caso di assenza della Dirigente scolastica la riunione del GLO è presieduta dal Docente Coordinatore di Classe e il compito di segretario verbalizzante è assolto dal Docente di Sostegno. Il verbale e il PEI vanno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno/a, attraverso le modalità comunicate in forma scritta dalla Docente Funzione Strumentale.

Articolo 3. Compensi

1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
2. L'incarico ricevuto all'articolo 1 e i compiti descritti all'articolo 2 del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Articolo 4. Notifica

1. 1. Il presente Decreto costitutivo è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito istituzionale

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Marcella Panariello

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS N. 39/1993)*